



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014), "Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

VISTO l'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163 il quale dispone che con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le regole tecniche-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario;

VISTO l'art. 20, comma 2, del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163 il quale dispone che "con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie per le quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del presente regolamento";

VISTO il decreto direttoriale del 4 agosto 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015), recante le specifiche tecniche di cui al citato articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163;

VISTO l'art. 16-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che dispone "Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione";

ACQUISITO il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria reso con delibera n. 1580/16 del 21 giugno 2016

DECRETA

Articolo 1

Ambito di applicazione ed individuazione delle Commissioni tributarie

1. Le disposizioni contenute nel decreto direttoriale del 4 agosto 2015, recante le specifiche tecniche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, n. 163, si applicano alle Commissioni tributarie provinciali e regionali presenti nelle seguenti regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Piemonte e Veneto.

Articolo 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire:
 - a) dal 15 ottobre 2016 per le regioni Abruzzo e Molise;
 - b) dal 15 novembre 2016 per le regioni Piemonte e Liguria;
 - c) dal 15 dicembre 2016 per le regioni Veneto ed Emilia Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2016

Fabrizia Lapecorella